REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 2021, N. 23

SVILUPPO DELLA COMUNITA' DELLE START-UP INNOVATIVE NELLA REGIONE MARCHE

Art. 1 (Finalità e oggetto)

- 1. Al fine di incoraggiare l'evoluzione e il rafforzamento del sistema economico regionale, di potenziare le conoscenze e competenze delle filiere produttive con l'applicazione delle tecnologie digitali e di favorire le opportunità di lavoro e i processi di ricambio e di rigenerazione in chiave innovativa dell'imprenditoria del territorio, la Regione, con questa legge, promuove iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese start-up innovative, come definite all'articolo 2, nonché a rafforzare la comunità delle start-up e la rete dei luoghi finalizzati al loro sviluppo.
- **2.** In particolare, tramite il sostegno alle start-up innovative, la Regione intende:
- a) promuovere lo sfruttamento industriale e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di nuove soluzioni tecnologiche;
- b) diffondere una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità;
- c) creare occupazione qualificata, in particolare giovanile;
- d) favorire lo sviluppo dell'economia digitale nell'industria e nei servizi;
- e) promuovere l'utilizzo di nuove soluzioni produttive ad elevata sostenibilità ambientale;
- f) diffondere nuovi modelli di impresa, anche nel settore dell'industria culturale e creativa e nelle attività sociali.
- 3. Le disposizioni di questa legge intendono contribuire all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM(2018) 321 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027), e del Next Generation EU (COM(2020) 456 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione. SWD 2020 98 final).
- **4.** Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2

(Definizioni normative e terminologia)

- 1. Ai fini di questa legge:
- a) le start-up innovative sono quelle che rispettano i requisiti previsti all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che risultano iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) le start-up a vocazione sociale sono le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del d.l. 179/2012 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- c) l'incubatore di start-up innovative, nella definizione data dalla Commissione europea (The smart guide to Innovation Based Incubators. IBI), è uno spazio dove gli imprenditori trovano le strutture, i servizi e le competenze necessarie ai loro bisogni, a sviluppare le loro idee di business e a trasformare queste in realtà sostenibili;
- d) l'acceleratore è uno spazio nel quale si offre supporto imprenditoriale volto ad accelerare lo sviluppo delle start-up e di imprese giovani attraverso l'erogazione di servizi professionali di consulenza strategica, consulenze sul modello di business, la fornitura di spazi fisici nei quali lavorare e organizzazione di attività di networking;
- e) l'incubatore certificato di start-up innovative è una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 25 del d.l. 179/2012;
- f) i portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sono le piattaforme online che hanno come finalità la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale;
- g) il temporary management è l'attività di natura temporanea finalizzata ad affiancare un'azienda

- nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economicofinanziaria:
- h) il mentoring è una metodologia di formazione che prevede l'affiancamento di un soggetto con elevata esperienza a un soggetto con minore esperienza, al fine di aiutare quest'ultimo a sviluppare e migliorare le proprie competenze;
- il coaching è un metodo volto allo sviluppo delle potenzialità di persone, gruppi, organizzazioni per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento e miglioramento tramite l'affiancamento di persone esperte.

Art. 3

(Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start-up innovative)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, e in attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 richiamata al comma 3 del medesimo articolo, la Regione concede contributi alle start-up innovative per le seguenti tipologie di progetti:
- a) progetti di avvio e primo investimento in fase di ingresso nel mercato;
- b) progetti di consolidamento ed espansione volti al rafforzamento e al completamento strutturale;
- c) progetti di aggregazione in rete.
- **2.** I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto investimenti sia materiali sia immateriali.
- 3. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere presentati anche da start-up che non hanno la sede legale nel territorio regionale. In tale caso il progetto deve prevedere investimenti in una unità produttiva ubicata nel territorio regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
- **4.** In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 11 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 2 del bilancio vigente.
- 5. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4

(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)

- **1.** Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Regione sostiene la cultura imprenditoriale, la formazione e l'accompagnamento manageriale delle startup innovative.
- 2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale sostiene le start-up che partecipano ad iniziative realizzate dalle Università, da centri e istituti di formazione, dagli enti locali, fondazioni o altre organizzazioni pubbliche o private e dalle associazioni di categoria, volte a:
- a) elaborare e sviluppare idee progettuali, potenzialmente valorizzabili con nuove iniziative imprenditoriali o professionali, tra cui start-up espressione delle Università marchigiane e di altri soggetti;
- b) favorire la formazione manageriale delle start-up e dei gestori degli incubatori e degli acceleratori di impresa, con particolare riferimento alla promozione di servizi qualificati di temporary management, mentoring, coaching.
- **3.** Per il triennio 2021/2023 gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse regionali di cui all'articolo 11 iscritte a carico della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio vigente.
- **4.** Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 5

(Altri interventi a favore delle start-up innovative)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Giunta regionale può promuovere i seguenti interventi:
- a) sostegno dell'accesso delle start-up innovative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 6;
- b) realizzazione, potenziamento e messa in rete di strutture pubbliche o private di incubazione e accelerazione di cui all'articolo 7;
- c) sostegno allo sviluppo della comunità delle startup innovative e dei servizi comuni di cui all'articolo
 8:

- d) sostegno per la partecipazione delle start-up ad eventi e manifestazioni a carattere internazionale finalizzati a promuovere partnership fra imprese consolidate e start-up nell'ottica dell'open innovation e a supportare le imprese nell'espansione del loro business all'estero.
- 2. Gli interventi previsti da questo articolo, e specificati agli articoli 6, 7 e 8, possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 6

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari)

- **1.** Al fine di accelerare il percorso di crescita e di consolidamento delle start-up innovative, la Regione può promuovere:
- a) l'accesso al credito;
- b) il ricorso al capitale di rischio;
- c) l'attivazione di forme di garanzia dell'investimento.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante la costituzione di appositi fondi o la concessione di contributi.
- **3.** Ai fini di cui al comma 1, la Regione può altresì promuovere la realizzazione di portali di raccolta di capitali (crowdfunding), come definiti dalla normativa europea e statale vigente, finalizzati a sostenere specifiche iniziative e progetti di particolare rilevanza anche da parte di start-up innovative a vocazione sociale.

Art. 7

(Sostegno alle start-up per l'acquisizione di servizi qualificati)

- 1. Al fine di supportare i processi di generazione, avviamento e crescita delle start-up, la Regione può sostenere l'acquisizione da parte delle start-up di servizi qualificati, anche attraverso l'utilizzo di spazi per lo sviluppo di idee e progetti di impresa e di strutture e tecnologie messe a disposizione dai vari soggetti che operano nel campo dell'innovazione e della promozione dell'imprenditorialità, valorizzando in tale contesto le strutture pubbliche e private di incubazione e accelerazione, nonché la collaborazione con strutture di ricerca e di formazione.
- **2.** In particolare, la Regione può sostenere l'acquisizione da parte delle start-up:

- a) di servizi rivolti allo sviluppo delle idee, alla contaminazione delle competenze, alla progettazione, all'avvio e sviluppo delle nuove imprese, anche valorizzando in tale contesto le strutture di incubazione e accelerazione;
- b) di servizi volti allo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze e competenze organizzative e manageriali;
- c) dei servizi per la promozione e il rafforzamento della loro presenza sui mercati internazionali, anche con azioni di sistema da realizzarsi in collaborazione con l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e le Camere di commercio.
- **3.** Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere attuati anche dalle start-up avvalendosi degli incubatori ed acceleratori, anche in collaborazione con le Università, con centri di formazione avanzata, con imprese tecnologicamente avanzate, con reti e organizzazioni nazionali e internazionali volte a favorire la circolazione delle idee e dei progetti, attivare rapporti di collaborazione ed entrare in contatto con le migliori pratiche.

Art. 8

(Sviluppo della comunità delle start-up e servizi comuni)

- 1. La Regione può promuovere, anche attraverso il supporto e la gestione via web, la messa in rete delle start-up e degli incubatori e acceleratori per sviluppare la comunità delle start-up innovative e mettere a disposizione servizi comuni finalizzati a:
- a) accedere a servizi di carattere amministrativo, fiscale e legale necessari per le attività di impresa offerti dal mondo delle professioni e dei servizi alle imprese;
- b) favorire processi di conoscenza reciproca per generare collaborazioni e costruzione di reti;
- c) favorire la visibilità esterna delle start-up e la messa in contatto con imprese già consolidate per attivare rapporti di fornitura, committenza, collaborazione;
- d) promuovere l'accesso a strumenti finanziari, anche informali, per la crescita e lo sviluppo dell'impresa;
- e) costruire opportunità per lo sviluppo di legami internazionali, rapporti di scambio e collaborazione, entrando in relazione con altri ecosistemi, trasferimenti di conoscenza e servizi per l'innovazione o per la certificazione dei prodotti;
- f) accedere a opportunità di formazione e sviluppo imprenditoriale.

2. Per l'attuazione dei servizi di cui a questo articolo, la Regione può promuovere la realizzazione di piattaforme informatiche, anche mediante soggetti terzi specializzati.

Art. 9

(Clausola valutativa)

- **1.** Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
- **3.** La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e altri stakeholders.
- **4.** Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.

Art. 10

(Disposizioni di attuazione)

- **1.** Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce con una o più deliberazioni:
- a) i requisiti di accesso ai bandi e i criteri di selezione dei progetti per la concessione dei contributi previsti all'articolo 3, tenendo prioritariamente conto del contenuto innovativo, delle potenzialità di mercato, nonché della qualità, credibilità e sostenibilità degli stessi;
- b) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti all'articolo 5.

Art. 11

(Norma finanziaria)

- **1.** Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e europee, in quanto compatibili.
- **2.** Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, con questa legge si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 1.000.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2.

- **3.** Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, con questa legge si autorizza per gli anni 2021, 2022, 2023 la spesa annua di euro 40.000,00 nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1.
- **4.** All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
- **5.** Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli interventi di cui agli articoli 3 e 4.
- **6.** La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- 7. La copertura degli oneri autorizzati al comma 3 è garantita per euro 21.000,00, per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023, dalle risorse già iscritte a carico della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2021 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2022 ed euro 19.000,00 nel 2023 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
- **8.** Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- **9.** Per effetto dei commi 2 e 3 alle autorizzazioni della Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche: la voce "Contributi per la creazione delle nuove

imprese", iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", e la voce "Spese per adesione al protocollo d'intesa per il progetto E-Capital", iscritta nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", sono azzerate.

10. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

IL PRESIDENTE F.to Dino Latini